



COMUNE DI MASSA

ATTO DI CONSIGLIO del 11-03-2026 n. 42

OGGETTO:	ABROGAZIONE ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
-----------------	---

L'anno **duemilaventisei** il mese di **Marzo** il giorno **undici** alle ore **18:30** si riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di INCORONATO AGOSTINO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, MEO ANDREA

Sono presenti gli Assessori CELLA ANDREA ACERBO ROBERTO BASTERI MATTEO BERTONERI MONICA FERRARI MAURA GARAU GIORGIA MANGIARACINA FRANCESCO MERCANTI MARCO ROSSETTI ALICE

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri

	Presente	Assente		Presente	Assente
PERSIANI FRANCESCO	X		FRUGOLI FILIPPO		X
ALBERTI STEFANO	X		GIUSTI GIOVANNI	X	
ANDREAZZINI LODOVICO	X		GUIDI MARCO		X
BADIALI FILIPPO		X	INCORONATO AGOSTINO	X	
BALLONI PAOLO	X		LUNARDINI MARCO	X	
BATTISTINI MARCO	X		MANNINI IRENE		X
BENNATI DANIELA	X		MERCANTI CLAUDIA		X
BORDIGONI SERGIO	X		ORTORI SIMONE		X
CAMERA ALFREDO	X		PASCUCCI LORENZO	X	
CANTONI ELEONORA		X	RICCI ROMOLO ENZO	X	
CARIOLI GABRIELE	X		RONCHIERI GIOVANBATTISTA		X
CARMASSI DANIELE	X		SANTI GIOVANNA		X
CASOTTI ALESSIA		X	TARABELLA ALBERTO		X
DELEANU ROBERT	X		TARANTINO DANIELE		X
DELL'ERTOLE DINA	X		TENERANI BRUNO	X	

DELLA PINA VALERIA	X		ZACCAGNA IVO	X	
EVANGELISTI MASSIMO	X				

PRESENTI	N. 21
ASSENTI	N. 12

Vengono nominati
scrutatori i Signori
Consiglieri:

BALLONI PAOLO - CARIOLI GABRIELE - CARMASSI DANIELE

Al punto 1 “Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale” entrano in aula i Cons. BADIALI
FILIPPO CANTONI ELEONORA FRUGOLI FILIPPO MANNINI IRENE RONCHIERI
GIOVANBATTISTA SANTI GIOVANNA TARABELLA ALBERTO

Al punto 3 “Piano Eliminazione Barriere Architettoniche P.E.B.A.” entrano i Cons. CASOTTI
ALESSIA TARANTINO DANIELE

Il punto 5 “Mozione Turano Quartiere 30” viene anticipato su richiesta della proponente (risultato
votazione richiesta anticipazione: n. 29 voti favorevoli su n. 29 presenti – assenti EVANGELISTI
MASSIMO GUIDI MARCO MERCANTI MARCO ORTORI SIMONE). Prima dell’inizio della
discussione esce il Cons. EVANGELISTI MASSIMO. Al termine esce la Cons. BENNATI DANIELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 4 del D. Lgs 23/2011 ha introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con apposita deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;
- il Comune di Massa, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.03.2012, ha istituito, nel proprio territorio, l'imposta di soggiorno approvando l'apposito Regolamento;

Richiamata in ogni sua parte la Deliberazione Cons. com. n. 52 del 30 maggio 2022 con cui, a seguito delle novità legislative introdotte, è stato riscritto ed approvato il nuovo Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta di soggiorno, nonché le Deliberazioni Cons. Com. n.9 del 31.01.2023 e n. 146 del 06.12.2023 con le quali sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento;

Visto l'attuale art. 15 del Regolamento, rubricato "disposizioni transitorie" a mente del quale "Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i Gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto della gestione delle somme maneggiate a titolo di Imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su Modello 21 esclusivamente in copia originale debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio protocollo del Comune oppure mediante raccomandata A/R. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del Modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite PEC. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'Imposta di soggiorno dichiarata è pari a zero".

Considerato che la richiesta di tale adempimento era dettata dai vari contrasti interpretativi sorti all'interno delle singole sezioni regionali della Corte dei Conti e risolti dalla Sezione centrale di appello nel senso del mantenimento della qualifica di agente contabile (si veda, al riguardo, il caso singolare della Sentenza 170/2023 emessa dalla II Sezione centrale di appello della Corte dei conti);

Vista la recente Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, pronunciata a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di cassazione, con cui, in risposta alla proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione, è stato chiarito che:

- a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dell'interpretazione autentica dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d'imposta e non più quella di agente contabile;
- l'obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, è dovuta anche se l'imposta non è stata riscossa dall'ospite e non comporta maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile.
- le eventuali controversie sul mancato, tardivo o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario così da ritenersi superata la precedente configurazione del gestore come agente contabile;
- anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso questa Sezione.
- rimane ferma la competenza dell'ente locale a procedere agli atti di accertamento e riscossione previsti dalla disciplina tributaria.

Dovendosi, pertanto, abrogare interamente l'attuale art. 15 del Regolamento sulla gestione dell'imposta di soggiorno per adeguarsi ai principi sopra espressi;

Atteso che la suddetta abrogazione dell'art.15 del Regolamento non comporta riflessi diretti sulla quantificazione degli importi iscritti nel Bilancio comunale, ma comporta, quale riflesso indiretto, la mancanza della parificazione contabile dei riversamenti effettuati dalle varie Strutture ricettive;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto legge 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della sua delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio che ha espresso il relativo parere in data 26.2.2026;

Uditi la Cons. CANTONI in qualità di Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e l'Assessore al Bilancio MERCANTI relatore del presente atto;

Visto il risultato della votazione effettuata con strumentazione informatica e proclamata dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati che ha ottenuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 28 – assenti BENNATI EVANGELISTI GUIDI MERCANTI ORTORI

Voti favorevoli n. 28

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di procedere all'abrogazione totale dell'art. 15 del Regolamento dell'imposta di soggiorno, rubricato "disposizioni transitorie", a seguito dell'Ordinanza n.1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nonché all'aggiornamento del testo regolamentare come disposto nell'allegato alla presente deliberazione (All.1)
- 3) Di dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze nell'apposita Sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 commi 15 e 15 quater del D.L 201/2011;

Per il contenuto integrale degli interventi si rimanda alla registrazione audio-video della seduta effettuata tramite piattaforma ConsigliCloud e disponibile in libero accesso sul sito istituzionale <https://massa.consiglicloud.it/meetings/enITdFpPUGRTWXc9>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
INCORONATO AGOSTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
MEO ANDREA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD